



**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO
COLLETTIVO**
"cuore verde del Ticino"



Data registrazione: **13.09.2010**

Ufficio Federale della proprietà intellettuale 3003 Berna

Registrazione numero

605013

601993

Art. 1 Base legale:

- 1.1 Legge Federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.
- 1.2 Il logo "**cuore verde**" e la dicitura "cuore verde del Ticino" sono iscritte ed autorizzate per le seguenti categorie secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale di Berna.

Vedi lista allegata (classificazione di Madrid)

- 1.3 Il marchio è registrato per il territorio Svizzero.

Art. 2 Definizioni

- 2.1 Per **marchio** si intende il logo del cuore verde e la scritta: "cuore verde del Ticino".
- 2.2 Il comprensorio della **Verzasca Valle** comprende i seguenti Comuni:
 - 6637 Sonogno
 - 6636 Frasco
 - 6635 Cugnasco Gerra (valle)
 - 6634 Brione Verzasca
 - 6633 Lavertezzo (valle)
 - 6632 Vogorno
 - 6631 Corippo
 - 6647 Mergoscia
- 2.3 Il comprensorio della **Verzasca Piano** comprende i seguenti Comuni:
 - 6635 Cugnasco Gerra (piano)
 - 6633 Lavertezzo (piano)
 - 6596 Gordola
 - 6598 Tenero
- 2.4 Per **materia prima** si intendono materiale derivanti dalla produzione agricola (vegetale, animale e derivati) o dall'estrazione (cave e simili).
- 2.5 Per **prodotto** si intende il risultato fisico della lavorazione di materie prime.
- 2.6 Per **servizio** si intende ogni tipo di prestazione immateriale.

Art. 3 Campo di applicazione

- 3.1 Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione e l'utilizzo del marchio "cuore verde del Ticino" quale elemento grafico di proprietà della Fondazione Verzasca – Agenzia di sviluppo territoriale, 6633 Lavertezzo (in seguito FV).
- 3.2 Il marchio "cuore verde del Ticino" è registrato per la salvaguardia della Valle Verzasca, delle sue materie prime, prodotti e servizi.
- 3.3 Con l'istituzione del marchio si intende tutelarne l'utilizzo e renderne possibile l'adozione unicamente a chi rispetta le direttive del presente regolamento.
- 3.4 L'uso del marchio è riservato alle materie prime, ai prodotti e ai servizi che hanno un legame con la Valle Verzasca e che ne promuovono l'immagine autentica.

Art. 4 Utilizzo

- 4.1 Il marchio è gestito dalla FV, che ne cura l'iscrizione, l'utilizzo, l'autorizzazione e il controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 4.2 Il marchio può essere adottato dalla FV, da associazioni, enti e da privati, autorizzati dalla FV.
- 4.3 La concessione di utilizzo è esclusiva e non può essere ceduta a terzi.
- 4.4 Il marchio può essere utilizzato per prodotti, imballaggi, produzioni, servizi ecc, come pure apposto all'esterno di strutture pubbliche (ristoranti, grotti, negozi, ecc.).
- 4.5 La Fondazione Verzasca contribuisce alla promozione e alla diffusione della conoscenza del marchio nel contesto di marketing territoriale della Verzasca e nell'interesse di ogni singolo utilizzatore.

Art. 5 Materie prime, prodotti e servizi che possono usufruire del marchio

- 5.1 Il marchio può essere assegnato unicamente a materie prime, prodotti e servizi creati, realizzati o erogati all'interno del comprensorio di Verzasca Valle.
- 5.2 Sono considerati materie prime e prodotti del comprensorio della Valle Verzasca solo se l'origine delle materie prime e/o le fasi della loro produzione avvengono in misura maggiore del 50% all'interno del comprensorio di Verzasca Valle.
- 5.3 I servizi devono essere erogati interamente all'interno del comprensorio di Verzasca Valle
- 5.4 Il marchio può essere assegnato a prodotti e servizi del comprensorio di Verzasca Piano solo se legati al settore primario oppure alla tradizione verzaschese.
- 5.5 Per ottenere il marchio le materie prime, i prodotti e i servizi devono essere in sintonia con gli obiettivi di salvaguardia, valorizzazione e promozione dell'immagine autentica della Valle Verzasca.

Art. 6 Concessione dell'utilizzo del marchio:

- 6.1 La Fondazione Verzasca allestisce un contratto di utilizzo per ogni singolo prodotto.
- 6.2 Ogni richiesta di utilizzo del marchio, deve essere corredata da una scheda tecnica indicante:
 - Nome azienda produttrice
 - Nome prodotto o servizio
 - Elenco delle materie prime e provenienza
 - Percentuale delle materie prime
 - Quantità prodotta / modalità di erogazione del servizio
 - Metodo di vendita e di promozione
 - Modalità di utilizzo del marchio (immagine)
- 6.3 La concessione all'utilizzo del marchio vale unicamente per la materia prima, il prodotto o il servizio indicato e il relativo contraente.

- 6.4 La FV può concedere il marchio a prodotti o servizi che non rientrano nei criteri indicati dal presente regolamento, se è comunque dimostrato un palese legame con la Valle Verzasca e i suoi valori.
- 6.5 La FV si riserva la facoltà di rifiutare la concessione del marchio qualora le materie prime, i prodotti o i servizi non dovessero ottemperare le finalità definite nel presente regolamento, non rispettino i valori, la cultura e la tradizione Verzaschese e in generale siano in contrasto con gli scopi della FV.

Art. 7 Mancanza di rispetto delle direttive del presente regolamento e/o abusi

- 7.1 Responsabile del controllo del rispetto delle normative sul marchio è la Fondazione Verzasca.
- 7.2 La FV, nel caso di dubbi, potrà eseguire dei controlli sul rispetto del presente regolamento, in ogni caso almeno una volta all'anno.
- 7.3 Nel caso esplicito di mancanza di rispetto di quanto indicato nel presente regolamento e delle direttive dell'Istituto Federale della proprietà intellettuale, nonché per abusi sull'utilizzo del marchio (concorrenza sleale, messa a rischio dell'impiego del marchio ecc.), la FV potrà escludere un utilizzatore, nei casi gravi si affiderà ad un giudice e potrà richiedere un risarcimento del danno diretto e indiretto.
- 7.4 In caso di utilizzo abusivo o fraudolento del marchio la FV si riserva la facoltà di adire le opportune vie legali.
- 7.5 Il foro giuridico è Locarno-Campagna

Art. 8 Tasse:

- 8.1 Per l'utilizzo del marchio può essere riscossa una tassa d'iscrizione nonché di una tassa annua.
- 8.2 La riscossione delle tasse è di competenza della FV
- 8.3 L'importo è definito in un tariffario separato.

Art. 9 Logo

Logo a colori e bianco e nero:



FONDAZIONE VERZASCA

Il Presidente
Raffaele Scolari

Il Segretario:
Foletta Saverio